

**STATUTO
della
Palestra di Musica Popolare APS**

**Articolo 1
Costituzione, denominazione, sede e durata**

1.1 - È costituito, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”, abbreviato “CTS”) e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato Palestra di Musica Popolare APS, di seguito chiamata per brevità “Associazione”, che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

1.2 - L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e di pari opportunità per tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti rispetto alle condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

1.3 - L’Associazione ha sede nel Comune di Milano in via Sapri 50 e può costituire sedi secondarie.

1.4 - Il trasferimento della sede principale in un altro Comune, comportando modifica statutaria, deve essere deciso con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede principale nell’ambito dello stesso Comune, informando in tempi congrui tutti gli associati, e istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.

1.5 - La durata dell’Associazione è illimitata.

**Articolo 2
Finalità e attività**

2.1 - L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale:

organizzare, offrire e promuovere attività di educazione musicale ed eventi musicali rivolti in particolare a studenti e studentesse della scuola primaria e secondaria (attività riconducibili all’art.5, comma 1 lettere i e l del CTS).

2.1 - L’Associazione si prefigge di perseguire le seguenti finalità:

- condividere il valore della musica come gioia, cura, forza, modestia, concentrazione, collaborazione ed empatia;
- promuovere la pratica della musica di insieme come mezzo di auto-organizzazione e sviluppo collettivo, come strumento di liberazione e possibilità di creare forme di cittadinanza attiva;
- sperimentare nuove forme di partecipazione e di condivisione delle conoscenze;
- combattere ogni forma di pregiudizio o discriminazione attraverso la pratica della musica;
- creare al proprio interno un ambiente libero, inclusivo ed accogliente, in cui ognuno, nel rispetto degli altri, possa essere sé stesso senza temere giudizi o discriminazioni;
- sostenere iniziative finalizzate all’affermazione dei valori propri di una società laica, plurale e antifascista.

2.3 - L’Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati o dalle persone aderenti agli enti associati.

2.4 - In caso di particolare necessità, l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

2.5 - L’Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

**Articolo 3
Criteri ammissione associati**

3.1 - Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro – con un limite del 50% per ETS e altri enti senza scopo di lucro rispetto alle APS – che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

3.2 - Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

3.3 – È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

3.4 - L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle pari opportunità tra uomo e donna.

3.5 - Sono associati coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione in qualità di associati fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di associati ordinari. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di soggetti giuridici, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

3.6 - Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.

3.7 - Gli associati possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione.

3.8 - Il contributo a carico degli associati non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea.

3.9 - Il contributo è annuale, non è trasferibile, né rivalutabile; non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio e deve essere versato entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

Articolo 4 **Perdita della qualifica di associato**

4.1 - La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o per decesso.

4.2 - L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

4.3 - Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per gravi fatti a carico dell'associato, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi e per comportamenti contrastanti con le finalità dell'Associazione.

4.4 - Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Garanti (se previsto) o all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

4.5 - L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Articolo 5 **Diritti e doveri degli associati**

5.1 - Gli associati hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
- partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale, e, se maggiorenni, votare direttamente;

- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- essere informati e accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti, se maggiorenni.

5.2 - Gli associati sono tenuti a:

1. osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
2. contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
3. versare regolarmente la quota associativa annuale;
4. svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi;
5. astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

5.3 - Secondo quanto previsto dall'art. 24 terzo comma del CTS il presente statuto non vieta in Assemblea l'uso del voto per delega al quale, qualora necessario, verrà fatto ricorso purché il suo concreto esercizio non si ponga in contrasto con i principi di democraticità, uniformità, ed effettività del rapporto associativo.

Articolo 6 Organi dell'Associazione

6.1 - Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo.
- Il Presidente.

6.2 - Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di due anni.

6.3 - Il Consiglio Direttivo, con voto unanime dei suoi componenti, può deliberare l'integrazione tramite cooptazione di nuovi membri scelti tra gli associati.

6.4 - Agli associati che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Articolo 7 L'Assemblea degli associati

7.1 - L'Assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato.

7.2 - L'Assemblea è convocata dal Segretario su richiesta del Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'Associazione.

7.3 - La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo o di 1/10 (un decimo) degli associati.

7.4 - L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

1. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
2. approva il bilancio;
3. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore;
4. delibera sull'esclusione degli associati, se l'Atto costitutivo o lo Statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
5. esamina le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
6. delibera in merito agli indirizzi e al programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;

7. ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
8. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
9. fissa l'ammontare del contributo associativo;
10. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

7.5 - L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

7.6 - Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 12.

7.7 - L'Assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

7.8 - L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero dei soci diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

7.9 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci.

7.10 - In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

7.11 - All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.

7.12 - Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee degli associati. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti gli associati.

Articolo 8 **Il Consiglio Direttivo**

8.1 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri eletti dall'Assemblea tra i propri Soci; il Consiglio Direttivo resta in carica due anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

8.2 - Nella sua prima seduta nomina tra i propri componenti il Presidente, Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

8.3 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta durante l'anno e viene ordinariamente convocato a cura del Segretario mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare concordato con il Presidente, da inviare ai Consiglieri almeno 3 (tre) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente.

8.4 - Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate con maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.

8.5 - Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

1. svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;

2. esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
3. formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
4. predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;
5. nominare il Vice-Presidente, Segretario e il Tesoriere;
6. deliberare circa l'ammissione degli associati;
7. deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti degli associati;
8. decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
9. presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività svolta.

8.6 - Il Tesoriere e il Presidente sono contitolari dei poteri di firma sui depositi o conti correnti bancari; il Tesoriere e il Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, sono autorizzati ad accendere depositi o conti correnti presso istituti bancari e/o enti postali.

8.7 - Il Consiglio Direttivo, può istituire delle commissioni con compiti di consulenza in relazione agli atti di indirizzo e coordinamento e per tutti gli atti comunque finalizzati alla realizzazione delle attività inerenti lo scopo sociale. Tali commissioni, pur non avendo diritto di voto nello stesso, possono essere invitate a partecipare attivamente alle riunioni del Consiglio Direttivo

8.8 - Tutti i membri del Consiglio Direttivo hanno pari dignità sociale e deliberano collegialmente.

8.9 - Le eventuali cooptazioni e sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del biennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

8.10 - Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 9 Il Presidente

9.1 - Il Presidente può essere rieletto per un massimo di due mandati, ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

9.2 - Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa e presiede il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive i verbali delle sedute.

9.3 - È autorizzato a eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

9.4 - È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

9.5 - Insieme al Tesoriere è responsabile della gestione economica dell'Associazione.

9.6 - Stabilisce quali iniziative intraprendere per la realizzazione del programma annuale dell'Associazione, sottoponendole poi all'approvazione del Consiglio Direttivo;

9.7 - In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

9.8 - In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

9.9 - In caso di dimissioni dalla funzione di Presidente o Vice Presidente il componente del Direttivo non decade automaticamente anche dalla carica di Consigliere del Direttivo. In caso di dimissioni dalla carica di Consigliere si decade automaticamente dalla funzione di Presidente e Vice Presidente. In casi in cui il

Direttivo non sia in grado di nominare un Presidente e un Vice Presidente svolge le funzioni di rappresentante legale il componente più anziano del Consiglio Direttivo.

Articolo 10 **Il Patrimonio sociale**

10.1 - Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

1. beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
2. i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
3. contributi, erogazioni e lasciti diversi;
4. fondo di riserva.

10.2 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

1. proventi derivanti dal proprio patrimonio;
2. eredità, donazioni e legati;
3. contributi di privati;
4. contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
5. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
6. entrate derivanti da convenzioni;
7. quote associative annuali e altri tipi di contributi degli associati;
8. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
9. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

10.3 - Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 11 **Il Bilancio**

11.1 - L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

11.2 – Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art.13 e dall'art.87 del CTS.

11.3 - L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

11.4 - L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del CTS.

11.5 - L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Articolo 12 **Modifiche dello Statuto e scioglimento dell'Associazione**

12.1 - Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

12.2 - Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

12.3 - In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del RUNTS di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore avente analoga natura giuridica e analogo scopo individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del CTS.

12.4 - In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e ai dipendenti della stessa.

Articolo 13

Libri Sociali

13.1 - L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

13.2 - Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 14

Disposizioni finali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.